



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 24 marzo 2022

Alle Organizzazioni Regionali  
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro sedi

Prot. n. 4866/.11/2022 GDA

**Oggetto: COVID-19, SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE.  
PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE.**

**Nella G.U. n. 70, del 24.3.2022, è stato pubblicato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza**

**Con il 31 marzo 2022 cessa dunque, dopo 26 mesi, lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 a causa della pandemia e più volte prorogato.**

Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile e per assicurare la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle varie strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, **potranno comunque essere adottate una o più ordinanze**. Queste, da adottare su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, potranno disporre misure derogatorie negli ambiti suindicati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, **con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022**.

Cessano le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. È temporaneamente istituita, in ogni caso, un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **Fine del sistema delle “zone colorate” e superamento delle linee guida e dei protocolli**

**L’art. 14 del DL abroga, dal 1° aprile, le norme del DL n. 52/2021 funzionali al sistema delle “zone colorate”**. Le zone “rosse, arancioni, gialle, bianche” erano ricollegate allo stato di emergenza, e alle stesse si connettevano le norme di contenimento delle attività.

Vengono espressamente abrogati, dal 1° aprile 2022, gli articoli: 1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19); 2 (Misure relative agli spostamenti); 2-ter (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie); 3-bis (Corsi di formazione); 4 (Attività dei servizi di ristorazione); 4-bis (Attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad

essi assimilabili); 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi); 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della cultura); 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere); 6-bis (impianti nei comprensori sciistici) 7 (Fiere, convegni e congressi); 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento); 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie); 8-ter (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò); 9-quater.1 (spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato).

**Tali norme prevedevano per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali specifiche limitazioni (ad esempio, la capienza degli impianti sportivi, che torna al 100%) ed il rispetto delle regole stabilite da linee guida e protocolli approvati dalla Conferenza delle Regioni ed adottati dal Ministro della Salute, che devono pertanto intendersi superate.**

**Tanto più che le linee guida finora in essere, adottate con Ordinanza Min. salute del 2.12.2021, in G.U. n. 290 del 6.12.2021, non hanno più supporto legislativo: l'art. 10-bis del DL n. 52/2020 prevedeva infatti l'adozione delle linee guida con Ordinanza del Ministero della salute, per la generalità delle attività economiche, produttive e sociali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, laddove l'attuale art. 10-bis, modificato dall'art. 3 del DL in commento, come subito si dirà, prevede la possibile emissione di un'Ordinanza del Ministero della salute, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, non più col supporto del DL n. 33/2020.**

Una notazione a parte merita il **Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**, inizialmente stipulato dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo e adeguato il 24 aprile 2020, poi aggiornato il 6 aprile 2021 e quindi adottato con Ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio 2021, pubblicato in G.U. n.128, del 31.5.2021.

L'applicazione di tale Protocollo sull'intero territorio nazionale da parte di tutte le attività produttive industriali e commerciali era prevista dall'art. 4, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, e dal relativo allegato 12.

Il DPCM 2 marzo, tuttavia, non si applica più dal 19 febbraio 2022, come previsto dall'art. 18 del DL 24.12.2021, n. 221, convertito nella legge 18 febbraio 2022, n. 11.

Dunque, anche **tale Protocollo non sembra avere più un supporto legislativo**, anche se **la relativa applicazione, derivante da un accordo tra Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute, organizzazioni datoriali e sindacali, può ritenersi possibile su basi meramente pattizie** (anche se i contenuti andrebbero aggiornati, dovendosi ritenere alcune limitazioni non più adeguate alla fase in essere).

**Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute per la adozione di Linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID 19 e in materia di ingressi nel territorio nazionale**

Come si è anticipato, ai sensi dell'art. 3, **a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022**, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, con propria ordinanza, **di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali**; inoltre, sentiti i Ministri competenti per materia, **il Ministro della Salute può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.**

Ad oggi, non abbiamo ovviamente nuove linee guida adottate dal Ministero della salute, ma informalmente siamo a conoscenza del fatto che la Conferenza delle Regioni sta predisponendo dei testi da validare, con previsioni evidentemente più “soft”.

Non abbiamo invece ancora alcuna informazione circa la posizione assunta dai Ministeri del lavoro e della salute sulla vigenza del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, al di là della sua applicazione su base pattizia.

L’auspicio è che nei giorni intercorrenti tra oggi e il 1° aprile pervengano in merito alle due distinte situazioni novità significative, che chiariscano senza tema di smentite quali siano le regole da osservare per l’esercizio delle attività economiche, produttive e sociali.

#### Graduale eliminazione del *green pass base*

Dal 1° al 30 aprile 2022 sarà consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass base* l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) **servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (si evidenzia come la bozza di decreto-legge prevedesse per l'accesso ai servizi della ristorazione il possesso del *green pass rafforzato*, mentre il testo ufficiale prevede solo il possesso del *green pass base*, consentendo dunque di utilizzare tali servizi, dal 1° e fino al 30 aprile, anche solo esibendo un test Covid-19 negativo. Ciò, peraltro, consentirà ai lavoratori non vaccinati over 50 che tornino alle rispettive attività, superato - come si vedrà - l'obbligo di possesso del *green pass rafforzato*, di utilizzare i servizi della ristorazione);**
- b) concorsi pubblici;
- c) corsi di formazione pubblici e privati;
- d) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- e) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all'aperto.

Sono abrogati i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 9-bis del DL n. 52/2021, i quali, fino al 31 marzo 2022, consentivano esclusivamente ai soggetti in possesso di *green pass base* l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, poi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Così pure, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass base* l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

**Dal 25 marzo, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 30 aprile, fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, il semplice *green pass base*, con superamento quindi dell'obbligo di possedere il *green pass rafforzato* per gli over 50.**

Ovviamente, dal 1° maggio l'accesso ad attività e servizi non sarà più soggetto (salvo novità legislative) a *green pass*.

#### **Graduale eliminazione del *green pass rafforzato***

**Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del *green pass rafforzato* l'accesso ai seguenti servizi e attività:**

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- c) convegni e congressi;
- d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

**Anche in questo caso, con il 1° maggio l'accesso ad attività e servizi non sarà più soggetto (salvo novità legislative) a *green pass*.**

#### **Isolamento e autosorveglianza**

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione (**obbligo di isolamento**). La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

**Vengono superati gli obblighi di quarantena.** A decorrere dalla medesima data, **a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (indipendentemente dall'essersi sottoposti o meno a vaccinazione) è applicato il regime dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico

rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra.

### **Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

A decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022 è **fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:**

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  - 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  - 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  - 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  - 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Sempre fino al 30 aprile 2022, **in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie "aspecifici", dunque anche mascherine di tipo chirurgico.**

Fino al 30 aprile 2022, **in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche mascherine chirurgiche), ad eccezione del momento del ballo.**

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività richiamate sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Fino al 30 aprile 2022 **sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.** Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

**Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19**

**Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le norme in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato,** di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

Cordiali saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Sella', is positioned to the right of the closing text.